



CONFERENZA INTERNA
art. 26 ter della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Riunione del 21/02/2024
VERBALE

Oggetto: [ID 2052] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Polo di gestione integrata dei rifiuti di legoli - razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie” in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A.

Il giorno 21 febbraio 2024 alle ore 11.10 in modalità videoconferenza, si apre la riunione della Conferenza interna (di seguito conferenza), convocata in modalità simultanea con nota prot. 87922 del 07/02/2024, ai fini della definizione della posizione unica regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009 e s.m.i., da esprimere nell'ambito del procedimento nell'ambito del procedimento di PAUR sul progetto di “Razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie” presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI), Proponente: Belvedere S.p.A., in relazione alle competenze della Regione Toscana.

All'odierna riunione sono stati convocati gli Uffici regionali competenti all'espressione di pareri e al rilascio di titoli autorizzativi ricompresi nell' PAUR nonché l'ARPAT e USL.

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Uffici	Partecipanti
ARPAT - Dip. di Pisa	Fabrizio Franceschini Claudia Cavazza
Azienda Usl Toscana Nord-Ovest - Dip. della Prev. Pisa	Francesco Aquino
Azienda Usl Toscana Centro - Zona Empoli	—
IRPET	—
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro Lucia Lazzarini
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	—
Settore Economia circolare e qualità dell'aria	Renata Laura Caselli Stefano Amato
Settore Tutela della Natura e del Mare	—
Settore Sismica	—
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	—
Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa	—
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Domenico Bartolo Scarscia Manuela Germani Laura Bizzi

Uffici	Partecipanti
Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel Settore agricolo. Cambiamenti climatici	—
Settore Autorità di gestione FEASR	—
Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	—
Settore VIA	Carla Chiodini Anna Maria De Bernardinis Pietro Carnevali

Si procede quindi ad un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento del procedimento. Ricorda che nell'ambito del PAUR oltre al provvedimento di VIA sono stati richiesti i seguenti titoli abilitativi:

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis, Parte II, D.Lgs. 152/2006 che ricomprende anche le seguenti autorizzazioni: - Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali, acque reflue urbane, acque reflue domestiche provenienti da servizi, acque reflue assimilate a domestiche, AMDC, scarichi in falda di acque reflue prodotte in impianti di scambio termico ex Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte Terza D.Lgs. 152/2006, L.R. 20/2006, D.P.G.R. 46/R/2008; - Autorizzazione ordinaria alle Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 D.Lgs.152/2006, PRQA L.R. 9/2010	Settore Autorizzazioni Rifiuti
Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R.. 888/201, L.R. 77/2016;	Genio Civile Valdarno Inferiore
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005;	Ministero dello Sviluppo Economico e-distribuzione
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi D.P.R.151/2011;	Vigili del Fuoco di Pisa
Parere ai sensi della pianificazione di bacino ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006;	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, R.D.1126/1926, L.R. 39/2000, D.P.G.R. n.48/R 8/8/2003;	Comune di Peccioli

Ricorda che scopo della Conferenza interna è la formazione della posizione unica regionale in ordine alla compatibilità ambientale del progetto da esprimere nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria indetta

ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e, in questa prima fase istruttoria, occorre formare la posizione unica regionale in relazione all'avvenuto superamento o meno dei motivi ostativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 08/05/2022 avente ad oggetto "PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al progetto "Razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie" presso l'impianto di gestione integrata dei rifiuti sito in località Legoli, Comune di Peccioli (PI) del Proponente Società Belvedere S.p.A. Provvedimento conclusivo", con cui era stata espressa pronuncia negativa di compatibilità ambientale sulla proposta progettuale precedentemente depositata per il medesimo sito, dando indicazioni affinché un eventuale nuovo progetto tenesse conto di quanto evidenziato nel corso del procedimento svolto.

In particolare si richiamano i motivi ostativi che hanno portato la conferenza a valutare che *"la proposta progettuale, per dimensioni e tempi di coltivazione, costituisce un sacrificio ambientale non giustificato da adeguate motivazioni relative ad esigenze da soddisfare e non si pone quindi in una logica di proporzionalità fra consumo delle risorse e benefici per la collettività."*:

[la soluzione progettuale]

- non risulta adeguatamente motivata in relazione ai fabbisogni di mercato e analisi dei flussi di provenienza del rifiuto; pertanto non ne è dimostrata l'utilità socio-economica in relazione alla specifica tipologia di rifiuti di cui si prevede il conferimento (rifiuti speciali);
- non è adeguatamente dimensionata sulla base di individuazione del bacino di utenza e dalla conseguente stima dei fabbisogni da soddisfare e dei flussi annuali e la durata di coltivazione;
- non è basata su una effettiva stima dei fabbisogni annui da soddisfare, ma è stabilita aprioristicamente sulla base del volume finale; pertanto non è garantita l'individuazione della migliore soluzione progettuale in relazione al sito di localizzazione;
- non definisce in maniera chiara il bacino di utenza cui riservare le nuove volumetrie in progetto; pertanto non consente di effettuare valutazioni specifiche in relazione agli impatti dovuti alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti sulla base della loro provenienza;
- estende genericamente l'offerta a rifiuti di provenienza extra-regionale, senza indicare filiere, flussi, quantità e fabbisogni; pertanto, non consente di valutare il rispetto del "principio di prossimità" di cui all'art. 182 bis del d.lgs. 152/2006, che la giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato n.5025 del 1° luglio 2021) ha ritenuto applicabile, in combinato con il principio di specializzazione, anche ai rifiuti speciali e determina un costo ambientale superiore rispetto a conferimenti di rifiuti di sola provenienza regionale, costo ambientale che non è stato adeguatamente stimato dal proponente e risulta pertanto non valutabile;
- non prevede fasi intermedie, tra la Fase 2 al 2031 e la Fase 3 al 2051, per la sistemazione definitiva delle aree già coltivate; pertanto, non mitiga adeguatamente gli impatti correlati alla presenza di coperture provvisorie per tempi molto lunghi; di conseguenza non sono adeguatamente individuati gli strumenti tecnico/amministrativi/operativi a garanzia della corretta esecuzione delle opere;
- presenta lacune che il Proponente non ha colmato; dette lacune non sono sanabili con prescrizioni poiché ineriscono a questioni afferenti all'impostazione progettuale; non sussistono pertanto i requisiti progettuali necessari per il rilascio dell'autorizzazione e del PAUR;
- non è in linea con la gerarchia comunitaria per la gestione ottimale dei rifiuti, che prevede come ultima opzione il conferimento in discarica; pertanto, rappresenta un potenziale disincentivo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 1999/31/CE come modificata dalla Direttiva 2018/850/UE del "Pacchetto per l'Economia Circolare" e degli obiettivi e delle linee strategiche del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Viene quindi data informazione che, ai fini dell'odierna riunione, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

Settore Autorità di gestione FEASR: con nota prot. 0107185 del 13/02/2024, ha confermato il contributo tecnico trasmesso con nota n. 433555 del 21/09/2023 in relazione alle materie agricole di competenza del Settore.

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio: con nota prot. 0114488 del 16/02/2024, esaminato il progetto, prende atto delle modifiche apportate rispetto al precedente concluso con pronuncia negativa con DGR n.494/2023 e conclude:

“A tale proposito si prende atto che il ripristino ambientale attualmente in esame prevede fasi intermedie, operando un graduale recupero dell’area con copertura vegetazionale. Ciò sarà attuato a partire dalla parte alta dell’impianto (Legoli_2, dal 2027), più vicina all’abitato di Legoli e mediante le opere di mitigazione paesaggistica della parte destinata ai servizi; mentre, per la parte più estesa, il ripristino finale sarà eseguito solo in fase finale, la n.08 (2045), come evidenziato nella tavola PRA_EG_10-Fasi di ripristino, da completare negli ultimi tre anni.

Si prende altresì atto del possibile completamento anticipato della discarica a 16 o 14 anni, qualora vengano a mancare i flussi annui previsti da soddisfare, le fasi di ripristino risulteranno ridotte e ravvicinate nell’arco di tempo ridotto, pur mantenendo la stessa successione temporale.

Si ritiene pertanto che il presente progetto superi le criticità rilevate nell’atto conclusivo del PAUR 2023 e riduca gli impatti sul paesaggio.

Per garantire un migliore inserimento paesaggistico, in considerazione delle indicazioni e dell’obiettivo n. 3 della Scheda d’ambito n. 8 del PIT/PPR, relativi alla preservazione dei caratteri strutturanti il paesaggio della compagine collinare e la leggibilità degli insediamenti che la punteggiano, si prescrive che, per tutte le opere di sbarramento o contenimento dei versanti in c.a., sia effettuato un trattamento o un rivestimento superficiale che si armonizzi con la gamma dei colori delle terre”.

Settore Economia Circolare e qualità dell’aria: con nota prot. 0122554 del 20/02/2024, in risposta alla richiesta di contributo integrativo del Settore VIA, comunica quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta di contributo integrativo di cui alla nota prot. 21141 del 15/01/2024, con la presente siamo a comunicare quanto segue:

- la gestione di rifiuti speciali non è soggetta a pianificazione di dettaglio in quanto la stessa è affidata al libero mercato;

- come rilevato nella Vs richiesta di contributo, il limite massimo del 10% dei rifiuti urbani smaltiti in discarica al 2035 è obiettivo previsto dalla normativa vigente al quale il PREC necessariamente si conforma ma tale previsione niente stabilisce in merito ai rifiuti speciali oggetto del procedimento;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB) vigente approvato con DCRT 94/2014, ha tra i suoi obiettivi la riduzione e la razionalizzazione del ricorso alla discarica.

In particolare si prevede una riduzione del numero delle discariche per rifiuti non pericolosi destinatarie di flussi di rifiuti urbani trattati e, rispetto al quadro impiantistico esistente al momento della sua approvazione, non prevede che siano realizzate nuove discariche per rifiuti urbani trattati né che siano autorizzati ampliamenti rispetto alle disponibilità esistenti “fatte salve eventuali diverse indicazioni che potrebbero emergere dalle verifiche svolte nell’ambito del monitoraggio dell’attuazione delle azioni di piano” (Paragrafo 2.4 del documento di piano “ Obiettivi e linee di intervento”). La previsione, tuttavia, niente definisce in merito alla gestione dei rifiuti speciali avviati a discarica;

- la discarica di Legoli è impianto escluso dal perimetro di affidamento ed è stato confermato a regime per la gestione dei rifiuti urbani e derivanti dagli urbani dal Piano Straordinario di AATO Toscana Costa approvato con Del. Assemblea n. 11 del 6/07/2015 e dal successivo Documento tecnico attuativo del Piano Straordinario (Determina n. 21 della Direzione Generale di AATO Toscana Costa del 23.12.2019). L’impianto costituisce inoltre riferimento, nel rispetto della programmazione dei flussi operata da AATO Toscana Costa, anche per i rifiuti urbani e derivanti dagli urbani provenienti da AATO Toscana Centro nel rispetto dell’accordo interambito vigente (approvato con Delibera dell’Assemblea n. 4 del 31.01.2022);

- l’impianto è stato quindi considerato, con la propria volumetria residua autorizzata, ai fini delle valutazioni sugli scenari del “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare” PREC (adottato con DCRT 68/2023) e, sulla base degli atti di programmazione e pianificazione vigenti, quale impianto dedicato prioritariamente allo smaltimento dei rifiuti urbani e degli scarti del trattamento degli stessi prodotti sia dal territorio dell’ATO di appartenenza che dei flussi oggetto dell’accordo interambito vigente;

- le stime operate dal PREC per lo scenario programmatico – fase transitoria sino al 2028, stimano il fabbisogno di discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti sul territorio toscano (quindi escludendo i flussi extraregionali) in circa 3.900.000 mc a cui si aggiungono ulteriori 2.500.000 mc circa dal 2029 al

2035 (totale 6.400.000 mc circa) a fronte di una disponibilità al 31/12/2021 di volumetrie per rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 6.500.000 mc (tabelle 4.11 e 4.12 della Relazione di piano);

- è possibile, sulla base di assunzioni che tengano conto degli ultimi dati disponibili (2022-2023) sulla ripartizione dei flussi nelle discariche di AATO Toscana Costa, delle ipotesi di esaurimento delle volumetrie esistenti e delle stime dei flussi di rifiuti a smaltimento provenienti da AATO Toscana Centro e destinati alla discarica di Peccioli in forza degli accordi interambito vigenti, definire (a livello indicativo) un fabbisogno specifico riferito alla discarica di Legoli per i rifiuti speciali esitanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dal trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata funzionale all'equilibrio della gestione integrata dei rifiuti di AATO Toscana Costa e Centro. In particolare, sulla base degli scenari del PREC per il periodo 2025-2035, è possibile stimare i conferimenti nella discarica di Peccioli tra 830.000 mc e 2.290.000 mc, quale intervallo minimo e massimo che tiene conto della realizzazione completa o meno della prevista impiantistica di economia circolare. Tali flussi non tengono conto dei fabbisogno di rifiuti provenienti da ATO Toscana Sud o da fuori regione e derivanti da processi di trattamento di raccolte differenziate e scarti di rifiuti urbani effettuati da impianti localizzati sul territorio regionale ma aventi carattere sovra ambito (es Revet ecc).

Sulla base dei dati raccolti negli ultimi due anni con riferimento ai conferimenti di rifiuti nella discarica di Legoli, si segnala che i conferimenti di provenienza extra regionali di rifiuti EER 190501 e 190503 si attestano sulle 70-75.000 t annue circa per una proiezione per il periodo 2025-2035 (nel caso fosse confermato tale trend) di circa 700.000 – 750.000 t;

- il PREC, nell'ottica di limitare il più possibile gli ampliamenti di discarica, prevede la possibilità di destinare una quota parte delle volumetrie delle discariche per rifiuti speciali, ove tecnicamente possibile, all'abbancamento di rifiuti urbani al fine di superare il deficit di disponibilità di volumetrie per urbani nel periodo 2022-2028 stimabile in circa 2.000.000 di mc. In particolare si ipotizza l'utilizzo massimo di circa il 50% per cento delle volumetrie residue delle principali discariche per rifiuti speciali operative per il conferimento di rifiuti urbani e decadenti dagli urbani nel periodo transitorio (tabelle 4.12 e 4.13 della Relazione di piano);

- il progetto presentato, riguarda un orizzonte temporale (dai 12 ai 18 anni di attività) che va ben oltre gli scenari programmatici che la pianificazione di settore è tenuta a valutare per legge e che per il PREC si attesta al 2028, come orizzonte di piano, esteso sino al 2035 con riferimento al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente. Un orizzonte temporale così esteso, com'è intuibile, rende di non facile valutazione a livello pianificatorio, nei termini richiesti e stante il livello di indeterminazione delle numerose variabili in gioco (economiche, sociali ecc), il progetto.

Alla luce dei dati di cui sopra, si ritiene quindi di poter rilevare quanto segue:

- i dati e gli scenari contenuti nel PREC adottato, delineano una disponibilità attuale di volumetrie di discarica per rifiuti speciali non sovrabbondante rispetto ai fabbisogni interni del solo territorio toscano, fabbisogni che diventano superiori alle disponibilità se si considerano anche i flussi di rifiuti provenienti da fuori regione e l'eventuale contributo allo smaltimento dei rifiuti urbani e decadenti dall'urbano che potranno eventualmente essere messi a disposizione per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, come ipotizzato nel Piano;

- sulla base delle previsioni e assunzioni illustrate, è possibile stimare indicativamente un fabbisogno specifico riferito alla discarica di Legoli per i soli rifiuti speciali esitanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dal trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata derivanti dalla gestione integrata dei rifiuti di AATO Toscana Costa e Centro nel periodo 2025-2035 pari a 835.000 mc e 2.290.000 mc, quale intervallo minimo e massimo che tiene conto della realizzazione completa o meno della prevista impiantistica di economia circolare. Tali stime non tengono conto dei fabbisogno di rifiuti provenienti da ATO Toscana Sud o da fuori regione e derivanti da processi di trattamento di raccolte differenziate e scarti di rifiuti urbani effettuati da impianti localizzati sul territorio regionale ma aventi carattere sovra-ambito (es Revet ecc). I conferimenti di provenienza extra regionali di rifiuti EER 190501 e EER 190503 si attestano sulle 70-75.000 t annue circa per una proiezione per il periodo 2025-2035 (nel caso fosse confermato tale trend) di circa 800.000 t;

- l'impianto costituisce, a tutt'oggi, impianto di riferimento per il conferimento di rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento per AATO Toscana Costa e per i flussi oggetto dell'accordo interambito con particolare riferimento ai flussi di rifiuti di AATO Toscana Centro. Preso atto che le disponibilità di volumetrie attualmente autorizzate consentono, a detta del proponente, la prosecuzione dei conferimenti per due anni circa, e che il quadro pianificatorio vigente (PRB 2014) non consente, allo stato attuale,

ampliamenti di discarica per il conferimento dei rifiuti urbani, le ulteriori volumetrie eventualmente autorizzate oggetto del procedimento, dovranno dare prioritariamente risposta alle esigenze di smaltimento ai flussi di rifiuti esitanti dal trattamento dell'urbano (EER 190503, EER 190501 ecc) compatibilmente con le caratteristiche degli stessi e con i codici EER autorizzati secondo quanto previsto anche dalla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2018 n. 19. Tale previsione, che mira alla continuità dell'attività svolta dalla discarica sino ad oggi nel contesto della gestione integrata dei rifiuti, risulta peraltro coerente con gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta sul piano regionale vigente (PRB 2014) e con le valutazioni del PREC adottato.

CONCLUSIONI

Il progetto presentato riguarda un orizzonte temporale che va ben oltre gli scenari programmatici che la pianificazione di settore è tenuta a valutare, rendendolo di non facile valutazione sugli aspetti pianificatori nei termini da voi richiesti e stante il livello di indeterminatezza delle numerose variabili in gioco (economiche, sociali ecc).

Tuttavia, con riferimento a quanto esplicitato nel presente parere, non è possibile, nei limiti delle competenze dello scrivente settore e in coerenza con gli atti di riferimento, rilevare motivi ostativi al rilascio di parere favorevole tenuto conto:

- della disponibilità attuale di volumetrie di discarica per rifiuti speciali non sovrabbondante rispetto ai fabbisogni interni del solo territorio toscano;*
- che le volumetrie richieste possono costituire risposta ad esigenze de territorio in un'ottica di prossimità;*
- che le volumetrie oggetto del procedimento, dovranno dare prioritariamente risposta alle esigenze di smaltimento ai flussi di rifiuti esitanti dal trattamento dell'urbano (EER 190503, EER 190501 ecc) compatibilmente con le caratteristiche degli stessi e con i codici EER autorizzati secondo quanto previsto anche dalla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2018 n. 19.*

Tale previsione, che mira alla continuità dell'attività svolta dalla discarica sino ad oggi nel contesto della gestione integrata dei rifiuti, risulta peraltro coerente con gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta sul piano regionale vigente (PRB 2014) e con le valutazioni del PREC adottato a dimostrazione del contributo svolto dalla discarica per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento; ruolo che si ritiene debba essere confermato nell'arco temporale di nuova pianificazione.”;

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

La Responsabile del Settore VIA, richiama innanzitutto quanto emerso nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 01/02/2024, con particolare riferimento alle dichiarazioni della Società riguardo alle possibili chiusure anticipate. Ricorda che il Proponente in detta sede ha dichiarato che “[...] il progetto presentato è relativo ad una durata della coltivazione di 18 anni con la possibilità di interruzione anticipata dei conferimenti”. Pur ribadendo che per le caratteristiche del sito il progetto presentato è quello relativo a 18 anni, fa presente che, in relazione alle possibili chiusure anticipate, sono state già presentate planimetrie e sezioni. Tuttavia si rende disponibile a presentare anche ulteriori approfondimenti di carattere progettuale ed ambientale. [...]”.

Le valutazioni da svolgersi in data odierna sono quindi da riferirsi alla durata della coltivazione di 18 anni, essendo le chiusure anticipate delle sole ipotesi di interruzione dei conferimenti che non si configurano progettualmente come lotti funzionali.

Richiama il contributo istruttorio di ATO Toscana Costa del 22/11/2023 nelle cui conclusioni evidenzia che “[...] Alla luce di tali considerazioni, per quanto riguarda il presente percorso autorizzatorio, si ritiene necessario, con riferimento ai fabbisogni precedentemente individuati derivanti dal ciclo degli urbani, che questi, per la frazione classificata come speciale, possano essere ritenuti prioritari, nell'ambito delle nuove volumetrie autorizzate, rispetto agli altri flussi autorizzati di rifiuti speciali ma non di derivazione urbana. Per quanto riguarda, in particolare, i codici EER 190501 e 190503 (FOS), l'autorizzazione dovrà tenere conto dell'evoluzione normativa derivante dall'approvazione del D.Lgs. 121/2020, nonché delle prescrizioni recentemente dettate relativamente ai flussi in uscita dall'adiacente TMB.

Inoltre, occorre mettere in evidenza che il possibile utilizzo delle volumetrie da discariche speciali (sino al 50%), al fine del conferimento dei rifiuti urbani, che il PREC prevede con riferimento alle sole discariche

attualmente autorizzate (vedi precedente Tabella 4-13), qualora estesa anche alle volumetrie oggetto del presente procedimento, contribuirebbe senz'altro alla riduzione delle potenziali criticità precedentemente evidenziate.

Appare quindi opportuno, ad avviso della scrivente Autorità, che l'impianto di Legoli, che costituisce tuttora discarica a regime dell'Ambito Toscana Costa e individuata da Regione Toscana come impianto "minimo" al servizio del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Ambito, possa in futuro proseguire a svolgere tale ruolo anche relativamente alle nuove volumetrie, sia nel transitorio che a regime, qualora il nuovo PREC, una volta definitivamente approvato, lo consentisse e sulla base di ulteriori analisi di dettaglio relative a fabbisogni e disponibilità individuate dai Piani di Ambito, essendo allo stato attuale l'unico impianto autorizzato per rifiuti urbani nell'ambito Toscana Costa, nonché un impianto di riferimento anche per ATO Toscana Centro, in virtù degli esistenti accordi interambito.

Ciò anche in considerazione delle analisi condotte dal proponente, relativamente a volumetrie residue attualmente disponibili e fabbisogni previsti (Vedi Elaborato GEN-RT-010 – Relazione Tecnica Generale, par. 3.22, Elaborato RTA-AL-080 – Relazione Tecnica Annuale – Anno 2022), nonché della scansione temporale dei conferimenti previsti (vedi Elaborato PEF-RT-011 – Piano Economico Finanziario), da cui appare evidente che le volumetrie attualmente autorizzate, dedicate ai rifiuti urbani e decadenti, vedranno il loro esaurimento entro il 2025.

In tal caso, l'impianto potrà pertanto anche inquadrarsi nell'ambito della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo prevista dall'Autorità nazionale ARERA. La Regione Toscana potrà inserire l'impianto tra quelli "minimi" individuati ai sensi della regolazione al momento vigente di ARERA, ove ne ricorrano i presupposti previsti dai criteri individuati dalla medesima regolazione. Tale inclusione potrà consentire di regolare l'accesso di flussi regolati con tariffe e quantitativi determinati e approvati dall'Autorità di Ambito, qualora inserito nella programmazione. “

Ricorda che con nota prot. n. 0021141 del 15/01/2024 il Settore VIA ha richiesto, anche alla luce delle tematiche sollevate da ATO Toscana Costa, al Settore Economia circolare e qualità dell'aria un contributo istruttorio integrativo, pervenuto con nota prot. 0122554 del 20/02/2024.

Richiama inoltre il contributo istruttorio del Settore Autorizzazioni rifiuti del 31/01/2024 (prot. 0070209), già illustrato nel corso della citata riunione della Conferenza di Servizi, utile ai fini della formazione della posizione del RUR e chiede al responsabile del Settore di esporre in sintesi i contenuti.

Si procede quindi a dare illustrazione dell'ulteriore contributo istruttorio pervenuto da parte del Settore Autorità di gestione FEASR;

I responsabili del Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio e del Settore Economia circolare e qualità dell'aria illustrano i contenuti dei contributi istruttori inviati e sopra riportati.

Conclusa l'illustrazione dei contributi pervenuti, alla luce della documentazione progettuale ed ambientale depositata nel corso del procedimento, la Responsabile del Settore VIA invita i presenti ad esprimersi in relazione all'avvenuto superamento o meno di ciascuno dei motivi ostativi alla base della pronuncia negativa di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 08/05/2022.

I presenti ricordano che successivamente alla emanazione della pronuncia negativa di compatibilità ambientale di cui alla DGR 494 del 08/05/2022, con delibera del Consiglio regionale n. 68 del 27 settembre 2023 è stato adottato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare” ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/2014 e con i contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 25/1998 e che detto piano in allegato alla parte seconda “Lo stato gestionale dei rifiuti speciali” reca l'ALLEGATO 2: QUADRO ESCLUSIVAMENTE CONOSCITIVO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI al Prec, che rappresenta il quadro conoscitivo al 2020.

I presenti ritengono pertanto che l'istruttoria debba essere svolta anche con riferimento al suddetto quadro conoscitivo.

In relazione ai **primi quattro motivi ostativi** che vengono raggruppati poiché tutti riferibili alla stima dei

fabbisogni, da individuare in relazione al bacino di utenza, da porre alla base della determinazione delle volumetrie di progetto e della durata della coltivazione:

[la soluzione progettuale]

- *non risulta adeguatamente motivata in relazione ai fabbisogni di mercato e analisi dei flussi di provenienza del rifiuto; pertanto non ne è dimostrata l'utilità socio-economica in relazione alla specifica tipologia di rifiuti di cui si prevede il conferimento (rifiuti speciali);*
- *non è adeguatamente dimensionata sulla base di individuazione del bacino di utenza e dalla conseguente stima dei fabbisogni da soddisfare e dei flussi annuali e la durata di coltivazione;*
- *non è basata su una effettiva stima dei fabbisogni annui da soddisfare, ma è stabilita aprioristicamente sulla base del volume finale; pertanto non è garantita l'individuazione della migliore soluzione progettuale in relazione al sito di localizzazione;*
- *non definisce in maniera chiara il bacino di utenza cui riservare le nuove volumetrie in progetto; pertanto non consente di effettuare valutazioni specifiche in relazione agli impatti dovuti alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti sulla base della loro provenienza;*

dall'istruttoria condotta sulla documentazione depositata, emerge quanto segue:

gli aspetti relativi all'analisi dei fabbisogni, all'individuazione del bacino di utenza nonché alla giustificazione delle volumetrie di progetto sono stati oggetto di ripetute richieste di integrazioni, sia in fase di completezza formale dell'istanza che successivamente nell'ambito della richiesta di integrazioni di cui all'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06;

in particolare nel documento “*Elaborato INT-RT-020 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA DI RISPOSTA AI PARERI E CONTRIBUTI TECNICI ISTRUTTORI Richiesta Regione Toscana prot. n. AOOGRT - 0483768 del 23/10/2023 Novembre 2023*”, al paragrafo 20.1. *ANALISI DEI FABBISOGNI - INTERRUZIONE DEI CONFERIMENTI PRIMA DI 14 ANNI*, in risposta alla richiesta avanzata dal Settore VIA (“... di elaborare l'analisi dei fabbisogni a supporto delle volumetrie richieste con riferimento all'elenco delle tipologie di rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, tenendo conto del principio di prossimità così come delineato all'art. 182- bis, comma 1, lettera b del D.Lgs. 152/2006 e smi, delle indicazioni di cui alla delibera regionale n. 19 del 15.01.2018, nonché degli indirizzi della Giunta regionale e delle analisi contenute nella proposta di piano adottata dal consiglio regionale, di prossima approvazione”) il proponente ripropone, senza nulla aggiungere, le medesime motivazioni già a suo tempo indicate per il primo progetto ed individuate nella ripresa economica post-pandemia, nel mantenimento dell'offerta di smaltimento per sopperire ad eventuali emergenze, nelle necessità logistiche di spostamento degli impianti nel sito nonché nella conseguente necessità di rimodellamento morfologico del sito;

riguardo all'analisi dei fabbisogni e all'individuazione del bacino di utenza, il documento non risponde a quanto richiesto, riportando generiche affermazioni sulla gestione dei rifiuti speciali che, ricorda, si collocano nel libero mercato e non devono sottostare a vincoli normativi di pianificazione e di provenienza. Richiama inoltre il parere favorevole espresso dal Settore SPLEIA in data 04/10/2023 (prot. 0453968) e formula alcune osservazioni riguardo alla mancata competenza di ATO Toscana Costa sul progetto in esame: [...] *l'ATO di riferimento non ha competenza sul tema, in quanto, come evidente dal progetto e come riportato al punto 2 – Istruttoria dello stesso contributo del Settore Autorizzazioni Rifiuti La classificazione del nuovo lotto di discarica è per rifiuti speciali non pericolosi, senza richieste di deroghe e/o sottocategorie mentre la competenza dell'ATO è relativa alla gestione dei rifiuti urbani*”;

riguardo alla determinazione della volumetria di progetto, il Proponente ribadisce, senza nulla aggiungere, quanto già sostenuto per la prima proposta progettuale sulla quale è stata espressa la pronuncia negativa di compatibilità ambientale ed in particolare che “*per questo tipo di discarica, la collocazione del rilevato di sbarramento e il conseguente rimodellamento di progetto dovrebbero essere condizionati unicamente dall'assetto morfologico del territorio circostante, in modo da garantire il migliore inserimento visivo, paesaggistico e ambientale dello stesso; pertanto il corretto posizionamento del rilevato di sbarramento determina, di conseguenza, la morfologia finale da conferire all'area di interrimento controllato*”;

Il Settore Autorizzazioni rifiuti rileva, come già evidenziato nei contributi istruttori rimessi, la carenza di motivazione del progetto in relazione ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti speciali richiesti, condividendo la necessità rilevata dall'ATO Toscana Costa che la discarica sia mantenuta al servizio della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, per le volumetrie necessarie stimate dagli strumenti di pianificazione.

Il Settore VIA chiede ai rappresentanti del settore autorizzante chiarimenti in merito alla necessità di riposizionare lo sbarramento in un punto più a valle e al condizionamento che da questo ne deriva per la determinazione delle volumetrie di progetto.

Il Settore autorizzazioni rifiuti fa presente come dal progetto risulta che il posizionamento del nuovo sbarramento è funzionale alla morfologia del nuovo lotto Legoli 3, tale da garantirne il miglior inserimento ambientale. Il proponente argomenta che la precedente posizione dello sbarramento, realizzato nel precedente progetto di ampliamento (Legoli 2), non era ottimale dal punto di vista strettamente morfologico ma fu motivata dalla necessità di giungere a una soluzione progettuale che consentisse di coniugare tra loro diverse esigenze, tra le quali si citano, a titolo non esaustivo, il contenimento della volumetria massima di smaltimento dei rifiuti, la separazione del nuovo progetto dalle vecchie aree di conferimento, il mantenimento degli impianti già presenti nella loro collocazione originaria.

Il Settore Paesaggio rileva che la motivazione avanzata dal proponente, circa la necessità delle volumetrie richieste anche per un migliore inserimento paesaggistico, non possa essere condivisibile perché un recupero morfologico collinare potrebbe attuarsi anche utilizzando delle terre. Inoltre per quanto riguarda l'eventuale soluzione di completamento a 14 anni, risulta che la successione delle fasi rimane la stessa, solo con minore apporto volumetrico, mentre si ritiene che in caso di chiusura anticipata debba e possa essere garantito il ripristino morfologico del profilo collinare tramite l'utilizzo di terre di scavo.

L'Azienda USL osserva che l'utilizzazione del sito già esistente è sicuramente un'ipotesi preferibile rispetto a quella di andare ad interessare nuove aree, magari prossime a centri abitati o recettori sensibili. Nel caso specifico non rileva un aggravio per la componente salute pubblica e, non rilevando competenze specifiche al riguardo, non entra nel merito della quantificazione delle volumetrie e stime dei fabbisogni.

ARPAT ritiene che sia difficile poter definire adesso quali siano i fabbisogni in un arco di attività superiore ai 5-10 anni rilevando che in ogni caso il sito è ideale per potere proseguire con l'attività di smaltimento se questa attività sia ritenuta strategica nell'ottica del percorso obbligato verso una riduzione progressiva degli smaltimenti in discarica. ARPAT rileva che il sito, per collocazione e per conformazione geologica non presenta particolari problematiche. Anche gli aspetti connessi alle maleodoranze evidenziati da vari esposti che rilevano la presenza al mattino di maleodoranze nel paese di Montefoscoli sono in corso di approfondimento. L'ufficio Modellistica di ARPAT sta predisponendo un aggiornamento della valutazione del modello meto-diffusionale presentato dalla ditta alla luce, anche, della relazione a firma dell'Ing. Andreussi, presentata dal comune di Palaia. E' stato, inoltre, previsto e sarà a breve installato un ulteriore punto di monitoraggio della qualità dell'aria rispetto alla rete esistente finalizzato ad intercettare gli eventuali flussi verso il paese di Montefoscoli.

Il Settore Economia Circolare e qualità dell'aria conferma i contenuti del contributo inviato con nota prot. 0122554 del 20/02/2024 che, tenendo conto della pianificazione vigente e delle stime operate dal PREC adottato per gli scenari programmatici, non rileva, per quanto di competenza, motivi ostativi al rilascio di parere favorevole. Evidenzia inoltre che il progetto presentato riguarda un orizzonte temporale che va ben oltre gli scenari programmatici che la pianificazione di settore è tenuta a considerare, rendendolo di non facile valutazione per gli aspetti pianificatori e nei termini richiesti, stante anche il livello di indeterminatezza delle numerose variabili in gioco (economiche, sociali ecc).

Per superare dette incertezze, il Proponente potrebbe individuare meglio i flussi di rifiuti che intende intercettare e la loro provenienza, tenendo anche conto dell'esigenza di dare risposta alle necessità di smaltimento dei flussi di rifiuti esitanti dal trattamento dell'urbano (EER 190503, EER 190501 ecc), compatibilmente con le caratteristiche degli stessi e con i codici EER autorizzati, secondo quanto previsto anche dalla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2018 n. 19. Tali valutazioni sono funzionali a dare

continuità all'attività svolta dalla discarica sino ad oggi nel contesto della gestione integrata dei rifiuti, ruolo che si ritiene debba essere confermato nell'arco temporale della nuova pianificazione in fase di approvazione.

CONCLUSIONI in riferimento ai primi quattro motivi ostativi

I presenti, considerata anche l'importanza degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, ritengono che il presupposto di motivazione progettuale non possa essere basato unicamente sulla necessità di procedere alla razionalizzazione e complessiva riorganizzazione degli impianti di servizio e sulla conseguente opportunità di colmare un vuoto morfologico (la cui entità è funzione del posizionamento dell'argine di sbarramento), ma debba essere invece fondato su una corretta analisi dei fabbisogni da soddisfare che tenga conto anche di quanto riportato nel ALLEGATO 2: QUADRO ESCLUSIVAMENTE CONOSCITIVO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI al Prec ed in particolare:

- dei quantitativi di produzione registrati fino al 2019 di cui alla Tabella 12-10: Principali quantità di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti da C&D smaltiti in discarica nel 2019. Fonte: elaborazioni ARRR su dati sezione regionale Catasto rifiuti" dell'All.2 al PREC; tra le tipologie richiesta dal Proponente, 6 di queste risultano tra le prime tipologie conferite in discarica nella Regione per un totale nel 2019 di 1132859 t/anno;
 - delle dinamiche di import – export regionale trattate nel paragrafo 11 Analisi delle dinamiche di import – export regionale dell'All.2 al PREC;
 - di quanto riportato al paragrafo 4 Fabbisogni di trattamento e smaltimento a confronto con l'impiantistica operativa e in sviluppo del documento di piano "Relazione rifiuti";
 - della capacità residua degli impianti di smaltimento già autorizzati a ricevere le stesse tipologie di rifiuti indicati in progetto;
- nonché delle ulteriori analisi effettuate dal Settore Economia circolare e qualità dell'aria nella nota prot. 0122554 del 20/02/2024.

I presenti rilevano inoltre che un'eventuale articolazione progettuale per lotti funzionali ed indipendenti troverebbe maggiore rispondenza negli scenari temporali di pianificazione.

In conclusione i presenti concordano nel ritenere che i citati motivi ostativi non risultano ad oggi completamente superati, tuttavia, alla luce del quadro delineato nel contributo del Settore Economia Circolare e qualità dell'aria in merito agli aspetti della pianificazione, si ritiene che vi siano margini per riconsiderare i motivi ostativi di cui sopra nel caso in cui il proponente presenti un'analisi dei fabbisogni e delle conseguenti volumetrie di progetto, dettagliando il bacino d'utenza alla luce dei nuovi scenari e relativi orizzonti temporali, facendo particolare riferimento anche all'arco temporale successivo a quello oggetto della pianificazione regionale.

Alle ore 13:30 si sospendono i lavori.

La seduta è aggiornata al 26/02/2024 alle ore 10:00.

Il giorno 26/02/2024 alle ore 10:00 riprendono i lavori della CdS alla presenza di:

Uffici	Partecipanti
ARPAT - Dip. di Pisa	Fabrizio Franceschini
Azienda Usl Toscana Nord-Ovest - Dip. della Prev. Pisa	—
Azienda Usl Toscana Centro - Zona Empoli	—
IRPET	—
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro Lucia Lazzarini
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia	—

Uffici	Partecipanti
di energia	
Settore Economia circolare e qualita' dell'aria	Renata Laura Caselli Stefano Amato
Settore Tutela della Natura e del Mare	—
Settore Sismica	—
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	—
Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa	—
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Domenico B. Scrascia Manuela Germani Laura Bizzi
Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel Settore agricolo. Cambiamenti climatici	—
Settore Autorità di gestione FEASR	—
Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	—
Settore VIA	Anna Maria De Bernardinis Pietro Carnevali

Stante l'impossibilità della Responsabile del Settore VIA a presenziare la presente seduta, i lavori vengono aggiornati al 25/03/2024 alle ore 10:00

Il giorno 25/03/2024 alle ore 10:00 riprendono i lavori della CdS alla presenza di:

Uffici	Partecipanti
ARPAT - Dip. di Pisa	Fabrizio Franceschini Claudia Cavazza
Azienda Usl Toscana Nord-Ovest - Dip. della Prev. Pisa	—
Azienda Usl Toscana Centro - Zona Empoli	—
IRPET	—
Settore Autorizzazioni Rifiuti	Sandro Garro Lucia Lazzarini
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	—
Settore Economia circolare e qualita' dell'aria	Renata Laura Caselli
Settore Tutela della Natura e del Mare	—
Settore Sismica	—
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	—
Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa	—
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Domenico B. Scrascia
Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel Settore agricolo. Cambiamenti climatici	—
Settore Autorità di gestione FEASR	—
Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale	—
Settore VIA	Carla Chiodini Pietro Carnevali

I presenti prendono in considerazione il **quinto motivo ostativo**:
[la soluzione progettuale]

- *estende genericamente l'offerta a rifiuti di provenienza extra-regionale, senza indicare filiere, flussi, quantità e fabbisogni; pertanto, non consente di valutare il rispetto del "principio di prossimità" di cui all'art. 182 bis del d.lgs. 152/2006, che la giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato n.5025 del 1° luglio 2021) ha ritenuto applicabile, in combinato con il principio di specializzazione, anche ai rifiuti speciali e determina un costo ambientale superiore rispetto a conferimenti di rifiuti di sola provenienza regionale, costo ambientale che non è stato adeguatamente stimato dal proponente e risulta pertanto non valutabile;*

dall'istruttoria condotta sulla documentazione depositata, emerge quanto segue:

nella documentazione depositata viene dichiarato, tra le altre cose, che *"Belvedere Spa ha sempre dato adeguata risposta alle richieste della Regione Toscana, adeguando la propria capacità di accoglienza dei rifiuti per rispondere sia al principio di prossimità di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, sia alle indicazioni di cui alla Delibera Regionale n. 19 del 15.01.2018, sia agli indirizzi della Giunta Regionale. Belvedere Spa ha quindi dimostrato, con i fatti, che conosce e applica il principio di prossimità fino al punto da mettere a rischio il suo futuro aziendale accettando di consumare le proprie volumetrie residue per metterle a disposizione dei fabbisogni territoriali della Regione Toscana."*

il Settore Economia circolare e qualità dell'aria, preso atto che la documentazione non contiene un'analisi puntuale, conferma che l'impianto in questione è sempre stato a servizio dell'ATO costa e ATO centro e che ha sempre operato per il conferimento dei rifiuti provenienti prevalentemente dalla Toscana, ma ricevendo anche quantitativi significativi provenienti dal Lazio (rifiuti speciali di provenienza urbana).

Sarebbe utile che il Proponente approfondisse la programmazione di lungo periodo dei flussi allo scopo di avere maggiori informazioni riguardo alla sostenibilità dell'impianto quando i rifiuti di origine urbana provenienti dalla regione andranno a diminuire in virtù dell'applicazione degli orientamenti di pianificazione.

il Settore Autorizzazioni rifiuti per quanto attiene il principio di prossimità, non ha particolari osservazioni da aggiungere rispetto all'intervento precedente. Ribadisce quanto già espresso precedentemente rispetto alla necessità di un approfondimento in merito a tipologie e provenienza dei rifiuti di cui si prevede lo smaltimento.

ARPAT ricorda che l'agenzia si concentra sostanzialmente sulle criticità connesse alla presenza della discarica e non entra quindi nel merito della programmazione. Richiama quanto già riportato nei pareri rimessi. Il sito attuale è orograficamente vocato alla destinazione di progetto. Al di là della programmazione, al momento c'è un significativo controllo sugli impatti e, nelle prospettive indicate dal proponente, c'è la possibilità di gestire gli impatti in maniera adeguata. Sulla programmazione di eventuali volumetrie di ampliamento non esprime specifiche considerazioni ma osserva che, non avendo una specifica pianificazione (rifiuti speciali non oggetto di pianificazione) che definisca e regoli la provenienza del rifiuto, risulta difficile una valutazione degli impatti indotti.

il Settore Autorizzazioni rifiuti evidenzia come, ai fini di definire le condizioni e le prescrizioni dell'AIA, di valutare il piano di gestione operativa nonché i monitoraggi dell'impianto, sia fondamentale conoscere in maniera dettagliata la descrizione e le tipologie dei rifiuti conferiti e le rispettive quantità, anche in relazione alle caratteristiche chimico fisiche e al loro comportamento (ad esempio solido o fangoso, le caratteristiche di biodegradabilità, i trattamenti preliminari subiti, la variabilità delle caratteristiche).

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio rileva che l'argomento non è strettamente pertinente ad aspetti paesaggistici.

CONCLUSIONI in riferimento al quinto motivo ostativo

In conclusione la conferenza, pur considerando che l'impianto - alla luce della nuova pianificazione in materia di rifiuti ed economia circolare - dovrebbe dare prioritariamente risposta alle necessità di conferimento dei rifiuti speciali di derivazione urbana di provenienza regionale, ritiene comunque necessario che il proponente definisca meglio la tipologia e provenienza del complesso dei quantitativi, soprattutto per quanto concerne gli scenari di lungo periodo.

Alla luce di quanto sopra i presenti concordano nel ritenere che il citato motivo ostativo non risulta ad oggi completamente superato, tuttavia, alla luce del quadro delineato nel contributo del Settore Economia Circolare e qualità dell'aria in merito agli aspetti della pianificazione, si ritiene che vi siano margini per riconsiderare il motivo ostativo di cui sopra nel caso in cui il proponente presenti un'analisi dei fabbisogni e delle conseguenti volumetrie di progetto, dettagliando il bacino d'utenza alla luce dei nuovi scenari e relativi orizzonti temporali, facendo particolare riferimento anche all'arco temporale successivo a quello oggetto della pianificazione regionale.

In relazione al **sesto motivo ostativo**:

[la soluzione progettuale]

- *non prevede fasi intermedie, tra la Fase 2 al 2031 e la Fase 3 al 2051, per la sistemazione definitiva delle aree già coltivate; pertanto, non mitiga adeguatamente gli impatti correlati alla presenza di coperture provvisorie per tempi molto lunghi; di conseguenza non sono adeguatamente individuati gli strumenti tecnico/amministrativi/operativi a garanzia della corretta esecuzione delle opere;*

dall'istruttoria condotta sulla documentazione depositata, emerge quanto segue.

Il Proponente, nel documento "Elaborato INT-RT-020 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA DI RISPOSTA AI PARERI E CONTRIBUTI TECNICI ISTRUTTORI Richiesta Regione Toscana prot. n. AOOGR - 0483768 del 23/10/2023 Novembre 2023" dichiara che "per venire incontro alla ulteriore richiesta del Settore VIA e prevedere la possibilità di interrompere i conferimenti e procedere alla copertura finale e ripristino ambientale del sito anche prima di 14 anni, si osserva che, interrompendo la gestione una volta completata la Fase 1 del Lotto 4, la vita utile dell'impianto sarebbe ridotta a 12 anni.

In tale eventualità la gestione dell'impianto potrebbe essere ultimata nel 2037, cioè due anni dopo il 2035, rendendo possibile valutare le reali necessità impiantistiche in funzione del raggiungimento, o meno, degli obiettivi fissati a quella data dal pacchetto europeo sull'economia circolare. [ndr obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE - direttiva del Consiglio che, prevede che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10%]

Si evidenzia comunque che, nel suddetto scenario (chiusura anticipata a 12 anni, al termine della Fase 1 del Lotto 4), il corretto recupero paesaggistico e ambientale del sito potrebbe essere realizzato solamente mediante un consistente rimodellamento morfologico con terre di riporto.

In tale eventualità, non sono riscontrabili problematiche di tipo tecnico in quanto le notevoli volumetrie di terre disponibili nel sito che non sarebbero utilizzate per le coperture finali dei successivi lotti della discarica (non realizzati), che da una stima preliminare risultano essere dell'ordine di circa 350.000 m3, potrebbero essere impiegate per il rimodellamento morfologico della zona (ovviamente di minore estensione) interessata dall'interramento controllato dei rifiuti."

Il settore Paesaggio nel contributo inviato rileva che il ripristino ambientale attualmente in esame prevede fasi intermedie, operando un graduale recupero dell'area con copertura vegetazionale. Ciò sarà attuato a partire dalla parte alta dell'impianto (Legoli_2, dal 2027), più vicina all'abitato di Legoli e mediante le opere di mitigazione paesaggistica della parte destinata ai servizi; mentre, per la parte più estesa, il ripristino finale sarà eseguito solo in fase finale, la n.08 (2045), come evidenziato nella tavola PRA_EG_10-Fasi di ripristino, da completare negli ultimi tre anni.

Si prende altresì atto del possibile completamento anticipato della discarica a 16 o 14 anni, qualora vengano a mancare i flussi annui previsti da soddisfare, le fasi di ripristino risulteranno ridotte e ravvicinate nell'arco di tempo ridotto, pur mantenendo la stessa successione temporale.

Si ritiene pertanto che il presente progetto superi le criticità rilevate nell'atto conclusivo del PAUR 2023 e riduca gli impatti sul paesaggio.

Il settore paesaggio, con riferimento al parere di cui sopra ed in particolare per quanto attiene il possibile completamento anticipato a 16 o 14 anni, richiama integralmente le ulteriori riflessioni svolte in occasione della precedente seduta e riportate a pagina 9 del presente verbale.

Il Settore Autorizzazioni rifiuti, in relazione alle ipotesi di completamento anticipate a 14 o 16 anni, nella nota Prot. 0070209 del 31/01/2024, riportava che:

Il gestore prevede in via prioritaria la realizzazione del progetto descritta negli elaborati che illustrano il completamento del piano di coltivazione.

La differenza tra le diverse ipotesi consiste sostanzialmente in un diverso corso unitario di gestione, che ovviamente aumenta per i piani di coltivazione di durata inferiore, con una differenza tra la durata inferiore e quella maggiore di 11 €/t).

Le tavole che illustrano le varie fasi Piano di coltivazione non illustrano le ipotesi di completamento anticipato.

Si ritiene che il gestore debba elaborare il progetto partendo dalla volumetria necessaria, desunta dall'analisi dei fabbisogni e sulla base di tale dato elaborare la morfologia della discarica e di conseguenza progettare tutti i sistemi. Non si ritiene possibile approvare un progetto che prevede tre differenti opzioni di sviluppo.

Il rappresentante del settore osserva che per quanto di competenza non sussistono a prescindere limiti ostativi nel valutare una proposta progettuale che preveda uno sviluppo della coltivazione di 18 anni, purché tale proposta sia adeguatamente progettata, motivata e ritenuta attuabile dal punto di vista della programmazione e della valutazione degli impatti. Nel caso in cui una coltivazione di 18 anni non sia valutabile dei predetti termini, è necessario che il proponenti sviluppi progetti di minore entità e durata che possano essere autorizzati in maniera autonoma, indipendentemente da futuri ulteriori ampliamenti e sviluppi.

ARPAT ritiene che il progetto, se articolato per lotti - come sarebbe opportuno fosse-, dovrebbe prevedere per ogni lotto la relativa funzionalità, autosufficienza e completamento.

CONCLUSIONI in riferimento al sesto motivo ostativo

Come dichiarato anche nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 01/02/2024, il proponente prevede in via prioritaria la realizzazione del progetto descritta negli elaborati che illustrano il completamento del piano di coltivazione a 18 anni (inferiore pertanto alla durata prevista nel progetto oggetto di pronuncia negativa di compatibilità ambientale). Nella documentazione depositata è tuttavia prevista l'ipotesi di interruzione anticipata dei conferimenti a 12-14-16 anni, senza tuttavia esplicitare il criterio di scelta degli intervalli temporali indicati.

La differenza tra le diverse ipotesi consiste sostanzialmente in un diverso costo unitario di gestione, che ovviamente aumenta per i piani di coltivazione di durata inferiore, con una differenza tra la durata inferiore e quella maggiore di 11 €/t. Le tavole che illustrano le varie fasi del Piano di coltivazione non illustrano le ipotesi di completamento anticipato.

La documentazione presentata, non contenendo alcun dettaglio progettuale sulla morfologia finale della discarica nell'ipotesi di chiusure anticipate, non consente di svolgere alcuna valutazione, anche sommaria, degli impatti ad essa associati. Si rileva in ogni caso che la nuova soluzione progettuale, seppur riferita ad una durata della coltivazione minore rispetto alla durata prevista nel progetto oggetto di pronuncia negativa di compatibilità ambientale, non risulta progettata per lotti di coltivazione indipendenti, precludendo quindi la possibilità di una valutazione complessiva del progetto ed autorizzazione di un lotto alla volta.

La Conferenza ritiene che il progetto, per essere allineato alle tempistiche degli scenari di pianificazione in corso, debba prevedere una coltivazione articolata per lotti che siano a loro volta funzionali con esatta

definizione progettuale anche delle fasi di chiusura, ridimensionando la proposta per lotti e prevedendo profili che siano completabili in tempi ridotti, relazionati ai tempi di pianificazione.

Alla luce di quanto sopra i presenti concordano nel ritenere che il citato motivo ostativo non risulta ad oggi completamente superato, tuttavia, alla luce del quadro delineato nel contributo del Settore Economia Circolare e qualità dell'aria in merito agli aspetti della pianificazione, si ritiene che vi siano margini per riconsiderare il motivo ostativo di cui sopra nel caso in cui il proponente vada a prevedere una coltivazione articolata per lotti, che siano a loro volta funzionali con esatta definizione progettuale anche delle fasi di chiusura, prevedendo profili che siano completabili in tempi ridotti relazionati ai tempi di pianificazione.

In relazione al **settimo motivo ostativo**:

[la soluzione progettuale]

- *presenta lacune che il Proponente non ha colmato; dette lacune non sono sanabili con prescrizioni poiché ineriscono a questioni afferenti all'impostazione progettuale; non sussistono pertanto i requisiti progettuali necessari per il rilascio dell'autorizzazione e del PAUR;*

i presenti prendono atto di quanto riportato dal Settore Autorizzazioni rifiuti nel contributo di cui alla nota Prot. 0070209 del 31/01/2024 che in conclusione riporta che “ *L'istruttoria sopra riportata ha evidenziato che la documentazione progettuale fin qui trasmessa presenta carenze e aspetti progettuali non risolti e quindi non è stato possibile elaborare un quadro autorizzativo da sottoporre alla valutazione della conferenza di servizi*”

in occasione della seduta del 01/02/2024, il Proponente, preso atto dell'istruttoria svolta dal Settore Rifiuti, si era dichiarato disponibile a inviare documentazione integrativa, successivamente allo svolgimento di specifico confronto con il settore autorizzante, finalizzato a meglio definire le carenze progettuali da sanare.

CONCLUSIONI in riferimento al settimo motivo ostativo

Alla luce di quanto sopra i presenti, considerate le richieste scaturite in esito all'esame degli altri motivi ostativi, ritengono di dover effettuare l'esame del presente motivo ostativo sugli elaborati progettuali adeguati in relazione a quanto richiesto.

In relazione al **l'ottavo motivo ostativo**:

[la soluzione progettuale]

- *non è in linea con la gerarchia comunitaria per la gestione ottimale dei rifiuti, che prevede come ultima opzione il conferimento in discarica; pertanto, rappresenta un potenziale disincentivo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 1999/31/CE come modificata dalla Direttiva 2018/850/UE del “Pacchetto per l'Economia Circolare” e degli obiettivi e delle linee strategiche del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.*

il Proponente nella documentazione integrativa depositata a Novembre 2023 sulla questione riporta “ *Si ritiene inoltre che Belvedere Spa per i prossimi anni potrebbe trovarsi nella condizione di garantire alla Regione Toscana flussi sostanzialmente analoghi a quelli attualmente gestiti presso la Discarica di Legoli e si conferma quindi la necessità di approvare, in tempi brevi, il progetto presentato.*

In tale contesto Belvedere Spa, pur condividendo con il Settore VIA che l'opzione dello smaltimento in discarica debba costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, ritiene innanzitutto molto sensato quanto fatto dalla Regione Toscana con l'emissione di un bando pubblico mediante il quale verificare l'interesse e la possibilità, da parte del tessuto economico e aziendale, di costruire impianti per il trattamento dei rifiuti e su questa base impostare il Piano.

Belvedere Spa rileva comunque che, nella situazione reale, il raggiungimento degli obiettivi pianificati

dovrebbe, a titolo precauzionale, tener conto delle molteplici variabili situazionali che, nella generalità, hanno spesso allungato i tempi di raggiungimento degli obiettivi costringendo il sistema complessivo di gestione dei rifiuti in Toscana a dover risolvere situazioni di criticità, alcune delle quali sono state superate trovando una rapida ed efficace risposta proprio nella disponibilità volumetrica di ricezione dell'impianto della Belvedere Spa.

Pertanto Belvedere Spa ritiene che il sistema debba sempre trovarsi in grado di garantire lo svolgimento di tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti, e quindi avere la disponibilità di adeguati volumi per lo smaltimento in discarica in quanto la presenza di una discarica risulta indispensabile e non rappresenta, di per se stessa, un potenziale disincentivo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direttiva 1999/31/CE come modificata dalla Direttiva 2018/850/UE del "Pacchetto per l'Economia Circolare" e degli obiettivi e delle linee strategiche del PNRR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257, ma al contrario costituisce una parte fondamentale nella gerarchia comunitaria in quanto chiude, e chiuderà anche in futuro, la filiera della gestione ottimale dei rifiuti.

In tale visione, si ricorda che la Belvedere Spa non svolge e non ha mai svolto attività di raccolta sul territorio e quindi la sua attività non può essere né stimolo né limite alla differenziazione del rifiuto durante la raccolta, ma sono le varie attività delle autorità di ambito a programmare, a loro insindacabile giudizio, il livello di raccolta differenziata.

In sintesi, è errato affermare che "ci sono i rifiuti perché c'è la discarica" ma, semmai, "c'è la discarica perché ci sono i rifiuti" e risulta quindi necessario dare adeguata risposta alla chiusura della filiera. [...]".

Il presenti per il Settore VIA fanno presente che con nota del 15/01/2024 (prot. n. 0021141) è stato richiesto al Settore Economia circolare e qualità dell'aria, *di chiarire come il progetto presentato (che prevede il conferimento di soli rifiuti speciali nelle nuove volumetrie con chiusura prevista al 2042 e comunque, per una prima fase, non prima di 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione), si concilia:*

- con le strategie individuate nel piano adottato per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE - direttiva del Consiglio che, prevede che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10%;*

- con le necessità evidenziate da ATO nella nota del 22/11/2023 Prot. 0530242, a cui si rimanda per i dettagli, che confermano l'importanza della discarica quale impianto per la chiusura del ciclo degli urbani non solo dell'ATO Toscana Costa ma anche per il soddisfacimento delle necessità di ATO Toscana Centro in virtù degli esistenti accordi interambito.*

Il Settore Economia circolare e qualità dell'aria, nelle conclusioni al proprio contributo del 20/02/2024 evidenzia che *"[...] il progetto presentato riguarda un orizzonte temporale che va ben oltre gli scenari programmatici che la pianificazione di settore è tenuta a valutare, rendendolo di non facile valutazione sugli aspetti pianificatori nei termini da voi richiesti e stante il livello di indeterminatezza delle numerose variabili in gioco (economiche, sociali ecc).*

Tuttavia, con riferimento a quanto esplicitato nel presente parere, non è possibile, nei limiti delle competenze dello scrivente settore e in coerenza con gli atti di riferimento, rilevare motivi ostativi al rilascio di parere favorevole tenuto conto:

- della disponibilità attuale di volumetrie di discarica per rifiuti speciali non sovrabbondante rispetto ai fabbisogni interni del solo territorio toscano;*

- che le volumetrie richieste possono costituire risposta ad esigenze de territorio in un'ottica di prossimità;*

- che le volumetrie oggetto del procedimento, dovranno dare prioritariamente risposta alle esigenze di smaltimento ai flussi di rifiuti esitanti dal trattamento dell'urbano (EER 190503, EER 190501 ecc) compatibilmente con le caratteristiche degli stessi e con i codici EER autorizzati secondo quanto previsto anche dalla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2018 n. 19.*

Tale previsione, che mira alla continuità dell'attività svolta dalla discarica sino ad oggi nel contesto della gestione integrata dei rifiuti, risulta peraltro coerente con gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta sul piano regionale vigente (PRB 2014) e con le valutazioni del PREC adottato a dimostrazione del contributo svolto dalla discarica per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento; ruolo che si ritiene debba essere confermato nell'arco temporale di nuova pianificazione".

CONCLUSIONI in riferimento al ottavo motivo ostativo

Sulla base del parere espresso dal competente settore con riferimento al “Piano regionale dell’economia circolare” - PREC - adottato, i presenti concordano nel ritenere che il citato motivo ostativo risulta ad oggi superato in relazione agli scenari di pianificazione.

Tuttavia, poiché il progetto presentato riguarda un orizzonte temporale che va ben oltre gli scenari programmatici, permangono elementi di incertezza già osservati per i motivi ostativi da 1 a 4 (dimensionamento, bacino di utenza, provenienza del rifiuto...) da cui consegue l’impossibilità a garantire il rispetto dei principi comunitari per la gestione ottimale dei rifiuti, che prevede come ultima opzione il conferimento in discarica.

Alla luce di quanto sopra i presenti concordano nel ritenere che il citato motivo ostativo non risulta ad oggi completamente superato, tuttavia, alla luce del quadro delineato nel contributo del Settore Economia Circolare e qualità dell’aria in merito agli aspetti della pianificazione, si ritiene che vi siano margini per riconsiderare il motivo ostativo di cui sopra nel caso in cui il proponente presenti un’analisi dei fabbisogni e delle conseguenti volumetrie di progetto, dettagliando il bacino d’utenza alla luce dei nuovi scenari e relativi orizzonti temporali, facendo particolare riferimento anche all’arco temporale successivo a quello oggetto della pianificazione regionale.

Terminata la discussione

I lavori dell’odierna riunione si chiudono alle ore 12:15.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione, a conferma di quanto verbalizzato per le parti presenziate, mediante apposizione di firma digitale .

Firenze, 25 marzo 2024

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro	Firmato digitalmente
Domenico Bartolo Scrascia	Firmato digitalmente
Renata Laura Caselli	Firmato digitalmente
Fabrizio Franceschini	Firmato digitalmente
Francesco Aquino	Firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente